

Proc. 4/'18 R. conc.



## REPUBBLICA ITALIANA

### IL TRIBUNALE DI CHIETI

(Art. 162 l.fall.)

riunito in camera di consiglio, nelle persone di:

dott. Guido Campli

Presidente;

dott. Nicola Valletta

Giudice delegato;

dott. Francesco Turco

Giudice;

nella procedura di concordato preventivo a carico della società SANTILLI s.r.l., con sede legale in Arielli (CH), zona industriale s.n.c., codice fiscale 01728400696; a scioglimento della riserva pronunciata all'udienza del 14/5/'19, ha emesso il seguente

### DECRETO

- rilevato che la società ricorrente ha integrato la proposta di concordato con l'allegazione dell'attestazione prevista all'art. 186 bis, comma 2, lett. b), l.fall., nonché della relazione giurata richiesta all'art. 160, comma 2, l.fall. nell'ipotesi di falcidia dei creditori privilegiati;
- ritenuto, tuttavia, che la relazione giurata di cui al citato articolo sia carente; se, infatti, il professionista estensore, dott.ssa Alessandra Berghella, attesta che per i creditori ipotecari la soddisfazione prevista nel piano non è inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali insiste la causa di prelazione, analoga attestazione non è stata formulata per i creditori assistiti da privilegio generale mobiliare privilegiati indicati nelle classi D), E) e F);
- rilevato che per i crediti tributari e previdenziali, nonché per i crediti degli enti

- locali, ricompresi rispettivamente nelle classi E) e F), la falcidia è stata operata in assenza della transazione fiscale prevista all'art. 182 ter l.fall., allo stato inderogabile dopo la modifica introdotta al citato articolo dalla l. 232/2016;
- rilevato che tra i crediti chirografari - classe G) - non sono stati ricollocati i crediti privilegiati in rango ipotecario indicati nelle classi A) e B) per la parte rimasta insoddisfatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 160, comma 2, l.fall.;
  - ritenuto sul punto che, sebbene le vigenti disposizioni in tema di concordato preventivo consentono la più ampia libertà di forme nella predisposizione della proposta e del piano (art. 160, comma 1, lett. a), b), c), d), l.fall.), tuttavia, nell'esposizione della situazione debitoria (art. 161, comma 2, lett. b), l.fall.), non possono essere disattese le risultanze delle scritture contabili e operate falcidie sulla base di auspicati giudizi favorevoli in contenziosi legali attivati o da attivarsi, giudizi, invero, dall'esito assolutamente incerto; l'unica falcidia che il debitore può prevedere nel piano è quella concordataria per i crediti chirografari (che hanno diritto al voto) in cui sono ricollocati anche i crediti privilegiati non soddisfatti integralmente, ai sensi dell'art. 160, comma 2, l.fall., per la parte rimasta incapiente sul valore dei beni oggetto della prelazione;
  - ritenuto, pertanto, che la proposta e il piano di concordato, all'esito del controllo di legittimità rimesso al Tribunale (vedi Cass. Civ. SS.UU. 1521/'13), si appalesa contraria a norme inderogabili di legge e non sussumibile nel tipo negoziale predisposto dal legislatore;
  - visto l'art. 162 l.fall.;

*DICHIARA*

inammissibile il ricorso depositato in data 28/9/'18 dalla società SANTILLI s.r.l., con sede legale in Arielli (CH), zona industriale s.n.c., codice fiscale 01728400696;

*DISPONE*


che il commissario giudiziale provveda al deposito della nota relativa alla liquidazione delle competenze spettanti al fine di poter procedere alla

definizione della procedura.

Chieti 3/6/'19

Il Giudice estensore

(dott. Nicola Valletta)



Il Presidente

(dott. Guido Campiti)

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
**Gina ANNECCHINI**

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL  
TRIBUNALE DI CHIETI  
Chieti li 04 GIU. 2019



Funzionario Giudiziario  
**Gina ANNECCHINI**

